

Massimario di Legittimità e di Merito

Circolazione stradale: tamponamento tra veicoli, post sorpasso

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 art. 148 e 149

Art. 2054 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Ordinanza Corte Cassazione Sez. III Civile, del 22 marzo 2022, sentenza n. 9242

La sentenza in intestazione, offre lo spunto di analizzare, dapprima l'art. 149 D.lgs. 285/92 "Distanza di sicurezza tra veicoli", il quale al comma 1 prevede che durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, **una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni** con i veicoli che precedono, inoltre, il fondamento di cui all'art. 2054 Codice Civile "Circolazione di veicoli", afferma che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è **obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.**

Comma 2 Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

I due passaggi legislativi sono propedeutici a quanto avvenuto nel sinistro stradale, oggetto del ricorso, nel quale si verificava un tamponamento, avvenuto tra un'autovettura e un autocarro.

I Giudici della Corte di Cassazione, hanno ritenuto il ricorso è inammissibile.

Le motivazioni si possono apprendere nel seguente passaggio della sentenza: " la cui ricostruzione la corte d'appello dichiara ormai definitiva quanto alla dinamica e la sussume sotto la previsione **dell'art. 149 codice della strada**, traendo dal fatto che, in fase di sorpasso, l'autovettura Bmw del ricorrente abbia speronato da tergo l'autocarro militare, la fattispecie fosse inquadrabile nel tamponamento, con conseguente applicazione a carico del conducente del veicolo che seguiva, della presunzione di **non aver saputo mantenere la distanza di sicurezza, non superata dalla prova liberatoria a carico del ricorrente.**"

La corte d'appello richiama il corretto precedente di riferimento. Cass. n. 31009 del 2018 (Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, **ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo**, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione.

Nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata **dall'art.148, comma 3**, del codice della strada che impone al conducente **durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato**; tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Circolazione stradale: incidente stradale con investimento pedone

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 artt. 38; 140; 141 e190

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza n. 8426 del 14/03/2022

L'evento infortunistico si è accertato in data 04 dicembre 2010, alle ore 20.00, quando il conducente alla guida di una autovettura, percorreva la strada di un centro abitato, disciplinata a doppio senso di circolazione, in un tratto sostanzialmente rettilineo ed in lieve pendenza in salita, con fondo stradale bagnato, procedendo ad una velocità di circa 65 km all'ora e comunque superiore al limite massimo consentito di 50 km all'ora, in un contesto, data l'ora e la stagione, scarsamente illuminato solo da illuminazione artificiale, in un tratto fiancheggiato da abitazioni e negozi, ancora aperti, con affaccio direttamente sulla strada e con ostacoli a bordo strada (fioriere e bidoni della spazzatura), abbia colposamente causato la morte del pedone, che attraversava la strada da sinistra verso destra (rispetto al senso di marcia dell'imputato) per andare a gettare l'immondizia.

Dalla dinamica appresa in sentenza, il dettato di cui all'art. 141 "Velocità" D.lgs. 285/92, in particolare il comma 3, il conducente **deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata**, nelle curve, in prossimità

delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, **nei passaggi stretti o ingombri, nelle ore notturne**, nei casi di insufficiente **visibilità per condizioni atmosferiche** o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici, trova la sua giusta applicazione, sopportato dall'art. 38 "Segnaletica stradale" comma 2 che prevede in capo agli utenti della strada, il **rispetto delle prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale** ancorchè in difformità con le altre regole di circolazione.

Considerato in diritto, il ricorso è fondato.

È interessante il seguente passaggio della sentenza: *"La Corte di merito, infatti, dopo avere affermato la **compresenza sul luogo di segnaletica verticale ed orizzontale in contrasto** - parrebbe - reciproco (circostanza di fatto di estrema rilevanza **rispetto al tema del concorso di colpa del pedone**, ritenuto peraltro sussistente in percentuale estremamente significativa, senza offrire una reale spiegazione), ne afferma, ma del tutto apoditticamente ed illogicamente, la irrilevanza e ciò sul presupposto, meramente affermato ma non giustificato, che la vittima avrebbe conosciuto bene i luoghi; e da tale ultima circostanza desume la conseguenza **che la donna avrebbe potuto/dovuto ricostruire l'esatto precetto e, quindi, attraversare la strada nel punto corretto** "a prescindere dalla presenza di segnaletica (verticale od orizzontale) che l'autorizzasse a farlo". Evidente il grave errore di diritto, **che consiste nel ritenere che il pedone/utente della strada, in presenza di più segnali in contrasto tra loro, ove conoscitore dei luoghi, avrebbe l'onere di ricostruire quale sia il cartello cui prestare osservanza e quale, invece, sia da disattendere.**"*

Per questi motivi

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Circolazione stradale: verifiche periodiche strumento rilevatore di velocità

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 art. 142

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. II Civile sentenza n. 8694 del 17/03/2022

Nella sentenza in intestazione, si apprende che l'oggetto del contendere è emerso a seguito dell'impugnazione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada ai sensi dell'art. 142.

Il ricorso è stato presentato dall'Ente da cui è dipendente l'agente di Polizia Locale, contro il Tribunale di Alessandria, in quanto, lo stesso, dopo aver affermato che le apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità **possono essere omologate ovvero, in via alternativa, approvata** e che mentre in presenza di omologazione le risultanze delle rilevazioni fanno piena prova circa il superamento dei limiti. Inoltre, nel caso di specie, l'agente accertatore era presente, come si evince dal verbale di installazione ed uso dell'apparecchio di misurazione della velocità.

Nelle ragioni della decisione, si legge che il ricorrente lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 142 del C.d.S., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'impugnazione proposta **doveva essere rigettata sul rilievo che l'accertamento della violazione era stato compiuto alla presenza sul posto dell'operatore di polizia locale**, così come attestato nel verbale di installazione ed uso dell'apparato di misurazione della velocità, e che l'apparecchio utilizzato, benchè non omologato, era stato approvato dal ministero delle infrastrutture e trasporti.

Come si legge al punto 4.2, il ricorso, è nel merito fondato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale **dell'art. 45 comma 6 del Codice della Strada**.

Pertanto, il giudice di merito è **tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura**.

In presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, **spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento**. Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione dei controlli, deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi si attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento.

Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Alessandria.